



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

N.R.G. 2/2023

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 luglio 2023, e all'esito del deposito delle conclusioni, la Corte di Appello Federale, riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente della Corte di Appello Federale, composto da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Pasquale Visone	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente supplente, relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel ricorso *ex art.* 35 del Regolamento di Giustizia UITTS presentato a mezzo pec in data 17 maggio 2023 dal sig. Salvatore Pollice, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Carrano e Francesco Dipino, ed avente ad oggetto l'impugnazione della decisione del Tribunale Federale del 3 maggio 2023, pubblicata in data 4 maggio 2023 (N.R.G. 6/2022), con la quale il Tribunale Federale ha dichiarato *«sussistere, nei termini e con le qualifiche di cui in motivazione, la responsabilità disciplinare di [...] POLLICE Salvatore»*, condannando lo stesso *«alla sospensione per anni tre e mesi nove da ogni attività sportiva e sociale»*, con successiva trasmissione della predetta decisione *«alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno»*.

FATTO

1.

Con atto trasmesso a questa Corte in data 17 maggio 2023, il sig. Pollice ha presentato formale ricorso in appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale Federale in data 3/4 maggio 2023 (N.R.G. 6/2022), con la quale il Giudice di primo grado ha sospeso il sig. Pollice per tre anni e nove mesi dalle attività sportive e sociali.

La vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale Federale riguardava l'irregolare rilascio di certificazioni amministrative, ossia i diplomi di idoneità al maneggio delle armi, all'interno della Sezione TSN di Cava de' Tirreni senza che il soggetto destinatario della certificazione fosse presente alle prove pratiche, necessarie e propedeutiche al rilascio del c.d. DIMA.

Di tal che, la Procura Federale ha deferito diversi tesserati della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, tra cui anche il sig. Salvatore Pollice, istruttore di tiro della Sezione, odierno ricorrente.



All'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale Federale ha accertato la commissione delle illecite condotte da parte di tutti i soggetti deferiti.

Solo il sig. Pollice, come detto, ha proposto appello avverso il richiamato provvedimento del Giudice di primo grado, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: «A. *Attesa l'assorbente del motivo di cui sub I: 1. Dichiarare la nullità insanabile ed assoluta della decisione reclamata con ogni relativa conseguenza. B. SOLO IN SUBORDINE e nel richiamare i restanti motivi di reclamo avverso la decisione resa dal Tribunale Federale in data 03.05.2023, ritenuta altresì assorbente al merito anche la questione preliminare di tardività dell'azione e del deferimento così come illustrati nei motivi sub n. II del presente reclamo e previa estromissione della sez. TNS di Cava de' Tirreni dal procedimento: 2. annullare la reclamata decisione del 3.05.2023 (n. RGTF 6/22) resa dal Tribunale Federale; 3. restituire gli atti al Procuratore Federale affinché provveda all'archiviazione; 4. annullare, in ogni caso, nel merito, la decisione reclamata con pronuncia di estraneità di Pollice Salvatore in relazione ai fatti così come contestati nell'atto di deferimento ed indi della decisione impugnata, e per l'effetto, dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare del reclamante con conseguente proscioglimento dello stesso da ogni accusa. Solo in via ulteriormente subordinata, dato atto della illegittimità delle contestazioni "nuove" mosse dal Tribunale "a sorpresa" specificate nei motivi di impugnazione sub n. V e VI del presente reclamo, sempre previo annullamento per quanto di ragione ed in parte qua della sentenza impugnata, DICHIARARE non ricorrente ovvero INSUSSISENTE la contestata aggravante di cui all'art. 10 comma I lettera a) e, per l'effetto, CONTENERE l'eventuale sanzione al minimo della pena».*

Con il primo motivo di ricorso, il sig. Pollice eccepisce la «nullità assoluta della decisione impugnata per violazione dell'art 34 lettera g n. 6 del Reg. Gius. Uits che regola lo svolgimento dell'udienza».

Ad avviso del ricorrente, infatti, il Giudice di primo grado, all'esito dell'udienza camerale del 27 aprile 2023, non ha «emesso, né tantomeno letto alcun dispositivo all'esito della Camera di Consiglio», con ciò violando la disposizione ex art. 34 del Regolamento di Giustizia UITS.

La decisione di primo grado, in altri termini, sarebbe affetta da «nullità insanabile [...] per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, in quanto si traduce nel difetto di un requisito correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio».

Con il secondo motivo di ricorso, il sig. Pollice eccepisce la violazione da parte della Procura Federale «delle norme procedurali», con particolare riferimento a quanto stabilito ex artt. 30, comma 5, e 45 del Regolamento di Giustizia UITS.

In particolare, ad avviso della difesa del ricorrente la Procura Federale sarebbe incorsa nel mancato rispetto dei termini perentori indicati dalla richiamata disposizione ex art. 30, comma 5, del Regolamento di



Giustizia UITA; più nello specifico, la Procura Federale non avrebbe rispettato lo «scadenario» che sarebbe seguito dalla richiesta della doppia proroga alla Procura Generale del CONI.

Insomma, secondo la ricostruzione offerta dalla difesa del sig. Pollice, *«l'attività d'indagine doveva ritenersi chiusa e comunicata agli incolpati alla data del 09.11.2022»*, mentre il *«tardivo avviso di chiusura delle indagini preliminari reca la data del 03.01.2023 e la notificazione da parte del Procuratore Federale è dichiarata nell'atto di deferimento per avvenuta il 06.01.2023 in maniera quindi del tutto intempestiva»*.

Conseguentemente, continua nel proprio ragionamento il sig. Pollice, anche il successivo atto di deferimento risulterebbe *«intempestivo»*, dal momento che, rispetto alla *«data effettiva di scadenza del termine d'indagine ovvero il 09.11.2022»*, il deferimento doveva essere comunicato entro la data del 24 dicembre 2022 *«e non già come tardivamente fatto il 18.02.2023»*.

Quindi, risulterebbe tardivo non solo l'avviso di chiusura delle indagini, ma anche l'atto di deferimento da parte della Procura Federale.

Per altro aspetto, poi, la difesa del ricorrente censura il *modus operandi* del Tribunale Federale che avrebbe fondato la propria decisione sulla base di documenti *«a data anteriore a quella in cui prende avvio il procedimento»*; il Giudice di primo grado, in altri termini e secondo quanto dedotto dal ricorrente, *«non richiama gli atti d'indagine espletati dalla Procura Federale, ma unicamente "atti allegati all'esposto", atti si ribadisce non ritualmente acquisiti»*. Il sig. Pollice, infatti, osserva come la Procura Federale non abbia dato seguito alle richieste dello stesso con particolare riferimento agli *«esiti dell'ispezione svolta dalla Procura presso la sezione TSN di Cava de' Tirreni, di cui risulta, in atti, solo la richiesta di autorizzazione del 27.10.2022 avanzata dal Procuratore Avv. Tosi al Presidente Federale. La difesa, nonostante, sul punto, abbia formulato espressa richiesta, non è stata messa in condizione di conoscere, in primis, se l'ispezione fosse stata o meno autorizzata e, in caso positivo, quale ne sia stato l'esito»*.

Con il terzo motivo di ricorso il sig. Pollice eccepisce la violazione di quanto disposto ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. e art. 2719 cod. civ., atteso che lo stesso avrebbe disconosciuto la propria firma sul registro interno alla sezione TNS di Cava de' Tirreni sin dai propri scritti difensivi innanzi al Tribunale Federale.

Nonostante ciò, il Tribunale Federale avrebbe assunto la decisione di non istruire ulteriormente il giudizio su questo specifico aspetto, nonostante la difesa del sig. Pollice non si fosse opposta alla perizia tecnica richiesta dalla Procura Federale nel corso del giudizio.

A mero dire del ricorrente, infatti, la specifica motivazione di diniego all'attività peritale assunta dal Giudice di primo grado (*«il Collegio ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare... nei sensi di cui in parte motiva»*) *«è solo apparente, avulsa dalla verifica di fatti che il reclamante non ha assolutamente commesso, e riferite a circostanze e fatti che non sono per niente contestualizzati e provati neanche in via presuntiva»*.



Il Tribunale Federale si sarebbe basato su *«una mera elencazione di elementi in fatto, senza indicare i criteri in base ai quali tali elementi di fatto siano collegati in modo specifico ai profili della presunta riscontrata responsabilità dell'incolpato»*; il non aver preso in considerazione il disconoscimento della propria firma evocato dal sig. Pollice rappresenta, per la difesa del sig. Pollice, altro vizio cui è inevitabilmente affetta la decisione che oggi è oggetto di impugnazione.

Con il quarto motivo di ricorso, il sig. Pollice eccepisce l'incapacità a rendere testimonianza sui fatti da parte dei sig.ri Rossi e Piombo e, allo stesso tempo, censura la decisione del Giudice di primo grado di non aver estromesso dal giudizio la sezione TNS di Cava de' Tirreni.

In particolare, la difesa del ricorrente osserva che le testimonianze dagli stessi rese siano *«generiche, contraddittorie, inattendibili ed "interessate"»*; l'interesse, continua nel proprio ragionamento il sig. Pollice, emergerebbe dalla contraddittoria motivazione del Tribunale Federale che, *«contrariamente alla dedotta inammissibilità della costituzione della Sez. TNS, riconosce in capo a quest'ultima rapp.ta da Rossi Vincenzo Presidente della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, la qualità di "effettivo titolare di una "situazione giuridicamente protetta" che - motiva il Tribunale - "all'evidenza si concretizza nella salvaguardia della reputazione e dell'immagine della Sezione medesima, nei confronti della quale in ipotesi, potrebbero esser prese serie misure amministrative negative vista la rilevata situazione per cui qui è procedimento"»*.

In altri termini, ad avviso della difesa del ricorrente non è possibile da un lato ammettere la costituzione in giudizio della Sezione TSN di Cava de' Tirreni e, dall'altro, *«ammettere la stessa parte quale testimone con un evidente spirito accusatorio. Ciò, fermo il vaglio sull'attendibilità, sarebbe possibile in un procedimento penale e non, come erroneamente ritenuto dal Tribunale Federale in un procedimento disciplinare»*.

Inoltre, il sig. Pollice contesta l'attendibilità e la capacità a testimoniare dei sig.ri Rossi e Piombo in quanto gli stessi sarebbero stati destinatari in precedenza di un procedimento disciplinare innanzi al Proboviro della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, il cui oggetto riguardava, per certi aspetti, fatti sovrapponibili al presente procedimento.

Con il quinto motivo di ricorso, il sig. Pollice censura la decisione di primo grado nel momento in cui la stessa non si sia attenuta ai fatti contestati e al contenuto dell'atto di deferimento da parte della Procura Federale.

In particolare, *«la decisione reclamata, invece, nei suoi elementi essenziali, attinge da presunte fonti di prova e richiama presunte norme violate, non poste a base del deferimento del Procuratore federale del 18.02.2023, causando un sostanziale mutamento "dell'accusa" che solo apparentemente si contiene nell'originale quadro accusatorio»*.

In altri termini, ad avviso della difesa del ricorrente, il Giudice di primo grado avrebbe indicato la violazione di determinate norme *«del tutto assenti nel predetto atto di deferimento»*; inoltre, continua il sig. Pollice,



«la decisione non può prescindere anche dai mezzi di prova posti a fondamento dell'incolpazione e per essa indicati nel deferimento, che è l'atto che lo manifesta. Sicché all'incolpato è stata preclusa la possibilità di avere manifesta l'indicazione dei predetti documenti, in modo da impostare fin dall'inizio una corretta difesa contribuendo a chiarire i fatti ed a valutare le condotte alla luce delle reciproche posizioni in coerenza con il principio del giusto processo. Tutto ciò ha altresì impedito all'incolpato di valutare la possibilità di un'ipotesi di definizione alternativa del processo».

A tal riguardo, il sig. Pollice specifica come l'atto di deferimento contenesse l'indicazione delle seguenti disposizioni: violazione art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 1 Manifesto UITA 2021, art. 31 della L.N. 110/1975, circolare n. 4313/1992 e artt. 25 e 27 dello Statuto della Sezione TSN Cava de' Tirreni.

Mentre la decisione oggi impugnata ha contestato al ricorrente la violazione dell'art. 42 (sezioni TSN), comma 2; art. 67, comma 1, lett. a); art. 68, comma 1, lett. d); art. 5, comma 1, lett. a) dello Statuto UITA e dell'art. 7, comma 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia UITA.

A ciò si aggiunga, continua la difesa del sig. Pollice, l'ulteriore circostanza che *«il Tribunale, ai fini della determinazione della pena, richiama la violazione degli ulteriori articoli 3, 4 e 5 dello Statuto UITA, anch'essi mai contestati nel deferimento, dai quali ha, sempre illegittimamente, fatto scaturire la pena, oltremodo afflittiva che, per Pollice Salvatore, è stata determinata in anni 3 e mesi 9 di sospensione da ogni attività sportiva e sociale, quando, invece, la Procura Federale, in base alle sue contestazioni ha chiesto, nelle sue conclusioni del 26.04.23, una pena di ANNI UNO».*

Inoltre, il Tribunale Federale avrebbe violato il Regolamento di Giustizia UITA nel momento in cui abbia dato mandato alle Segreterie della UITA di trasmettere la propria decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno *«senza un preventivo vaglio della Procura Federale, atto abnorme, non conforme ai principi di legge, statutarie e di Regolamento»*

Infine, con il sesto motivo di ricorso, la difesa del sig. Pollice contesta l'applicazione da parte del Tribunale Federale dell'aggravante ex art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA.

In particolare, il ricorrente osserva come sia del tutto illegittima l'applicazione dell'aggravante in quanto nella decisione impugnata non emergerebbe *ictu oculi* una diretta e specifica responsabilità del sig. Pollice, né soprattutto alcuna specifica motivazione tale da poter dare seguito a quanto disposto dalla richiamata disposizione regolamentare.

2.

Con memoria di costituzione dell'1 giugno 2023 si è costituita nel giudizio di appello la Sezione TSN di Cava de' Tirreni, così concludendo: *«[...] nel richiamarsi a tutto quanto dedotto e prodotto nell'interesse della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, stante l'infondatezza sia in punto di fatto che di diritto dei motivi di*



gravame proposti dal sig. Pollice Salvatore, si conclude per la reiezione degli stessi e per la totale conferma della sentenza di primo grado».

Con il proprio scritto costitutivo, la Sezione incentra la propria difesa soprattutto in merito al quarto motivo di ricorso del sig. Pollice, ossia quello relativo all'«*eccezione di incapacità a testimoniare dei denunciati Rossi e Piombo, nonché quella della mancata estromissione della Sezione TSN di Cava de' Tirreni*».

Ad avviso della difesa della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, le eccezioni così come svolte e articolate dal sig. Pollice sono del tutto prive di pregio e sprovviste di alcun fondamento giuridico; non si comprenderebbe, infatti, l'argomentazione svolta dal ricorrente secondo il quale la Sezione «*non avrebbe titolo o posizione giuridicamente protetta nell'ambito del procedimento disciplinare de quo*».

Al contrario, osserva la difesa della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, la condotta ascritta al sig. Pollice e ritenuta dal Tribunale Federale in contrasto con norme e principi di comportamento non solo della stessa Sezione, ma anche della Federazione, legittima la presenza della medesima, «*per farsi portavoce delle situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale e, con esse, di quelle istanze di correttezza, lealtà e legalità alle quali è improntato, e deve essere improntato, l'operato di ogni Sezione e degli organi che la compongono*».

Per altro aspetto, e per quanto riguarda la diversa eccezione sollevata dalla difesa del sig. Pollice in merito all'«*incapacità a testimoniare dei sigg. Rossi e Piombo*», la difesa della Sezione osserva che è del tutto inconferente il richiamo alla disposizione codicistica ex art. 246 c.p.c. svolto dal sig. Pollice.

Tra l'altro, continua nel proprio ragionamento la Sezione, non appare altrettanto decisiva l'argomentazione del sig. Pollice nel passaggio richiama il procedimento «*disciplinare instaurato nei loro confronti innanzi al proboviro della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, trattandosi di situazioni che nulla hanno a che vedere con le gravi incolpazioni a carico dei deferiti dell'attuale procedimento*».

Ad avviso della difesa della Sezione, quel procedimento disciplinare altro non era se non «*un tentativo di neutralizzare i loro comportamenti ed i loro tentativi di riportare nell'ambito della legalità e del rispetto delle norme quanto, invece, accadeva nella Sezione in spregio delle stesse*».

Infine, e con riferimento agli altri motivi di ricorso adottati dal sig. Pollice, la difesa della Sezione TSN di Cava de' Tirreni si limita ad osservare brevemente che non può sussistere alcuna nullità e/o inutilizzabilità degli atti sia nella fase delle indagini che durante il giudizio di primo grado. Ciò in quanto si è innanzi ad un procedimento disciplinare ove il Regolamento di Giustizia UITTS prevede un «*carattere di informalità cui sono improntati i procedimenti*».

Ancora, e avuto riguardo alla specifica condotta posta in essere dal sig. Pollice, la difesa della Sezione TSN di Cava de' Tirreni osserva come sia ineludibile la presenza dello stesso in data 22 maggio 2021 presso la Sezione stessa; nel "registro frequenze al tiro", infatti, ove era indicata la "presenza" della sig.ra Ludovica



Serra era altresì presente il nominativo del sig. Pollice, ossia della persona che doveva in quel frangente essere *«presente con la funzione di istruttore di tiro all'esecuzione della prova pratica. Ciò in quanto le modalità prevedevano che in corrispondenza di ogni persona registrata sul "registro frequenze" venisse indicato il nome di colui che era stato presente in veste di direttore, istruttore o assistente sulle linee di tiro»*.

3.

Con memoria del 5 giugno 2023 si è altresì costituita in giudizio la Procura Federale, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: *«Per le suesposte ragioni, la Procura Federale chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata»*.

La Procura Federale osserva, in primo luogo, che non vi è stata alcuna violazione dei termini perentori relativi al procedimento disciplinare. Ad avviso della Procura Federale, insomma, *«il motivo d'appello è inammissibile in quanto manifestatamente infondato»*.

Infatti, secondo le errate tempistiche indicate dalla difesa del sig. Pollice, la notizia della infrazione disciplinare sarebbe stata iscritta in data 9 giugno 2022 e, sulla scorta delle proroghe disposte dalla Procura Generale, *«la notifica dell'avviso di conclusione indagini avrebbe dovuto essere notificato entro la data del 09.11.2022»*.

Al contrario, osserva la Procura Federale che *«il procedimento disciplinare è stato iscritto in data 08.09.2022 e le indagini si sono concluse, nei termini, con la notifica dell'avviso di conclusione indagini in data 06.01.2023»*.

Per altro aspetto, la Procura Federale precisa che il verbale d'ispezione sia stato depositato, unitamente a tutti gli altri atti, nel procedimento innanzi al Tribunale Federale.

La Procura Federale, con riferimento al *quantum* statuito dal Giudice di primo grado in merito alla condanna afflitta al sig. Pollice, osserva che, non contestata la circostanza che quest'ultimo fosse presente in data 22 maggio 2021 presso la Sezione (percependo *«il relativo compenso da istruttore di tiro»*), risulta *«evidente che lo stesso si sia reso colpevole di una condotta quantomeno omissiva non avendo lo stesso agito in coerenza ai propri doveri d'istruttore di tiro al fine di evitare che una tesserata potesse conseguire il DIMA senza aver eseguito le prescritte prove pratiche. Pertanto, l'omessa verifica della sottoscrizione sul registro delle operazioni di tiro potrebbe condurre ad una riduzione della pena ma non ad una pronuncia assolutoria per il reclamante»*.

4.

Con ordinanza del 23 maggio 2023, il Presidente della Corte d'Appello Federale ha fissato per il giorno 8 giugno 2023 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento, con le modalità telematiche.



Così, all'udienza dell'8 giugno 2023 si è svolta da remoto l'udienza di trattazione e discussione: per il sig. Pollice erano presenti, gli avv.ti. Andrea Carrano e Francesco Dipino; per la Sezione TSN di Cava de' Tirreni era presente l'avv. Francesca Brunetto e, presso gli Uffici della UITA era presente il Sostituto Procuratore Federale, avv. Federico Tosi.

Si è svolta ampia e complessa discussione tra le parti; ciascuna delle parti ha chiarito e ribadito le proprie eccezioni e argomentazioni svolte nei rispettivi scritti costitutivi.

Terminata la discussione, la Corte d'Appello Federale non ha ritenuto necessario svolgersi l'attività istruttoria richiesta dalla Procura Federale con riferimento alla perizia grafica sulle firme presenti nel "registro frequenze al tiro", rinviando il procedimento all'udienza del 13 luglio 2023, ore 15.30 in Camera di Consiglio non partecipata, assegnando alle parti termine sino al 26 giugno 2023 per il deposito di note conclusionali.

Entro la data così assegnata, solo la Sezione TSN di Cava de' Tirreni e il sig. Pollice hanno rispettivamente depositato le proprie note conclusionali.

MOTIVI

Il ricorrente ha articolato sei diversi motivi di reclamo.

Con il primo motivo di ricorso, il sig. Pollice eccepisce la «nullità assoluta della decisione impugnata per violazione dell'art 34 lettera g n. 6 del Reg. Gius. Uits che regola lo svolgimento dell'udienza», in quanto il Tribunale Federale, all'esito dell'udienza camerale del 27 aprile 2023, non avrebbe «emesso, né tantomeno letto alcun dispositivo all'esito della Camera di Consiglio», con ciò violando la disposizione ex art. 34 del Regolamento di Giustizia UITA.

Tale motivo non può essere accolto.

L'udienza del 27 aprile 2023 (inizialmente fissata per il giorno 26 aprile 2023, poi differita d'ufficio) non si è svolta in presenza, bensì, in accordo tra tutte le parti, in Camera di Consiglio non partecipata con il deposito di note conclusionali.

Attesa l'oggettiva complessità della controversia, il Tribunale Federale ha depositato le proprie motivazioni in data 4 maggio 2023, *id est* entro i dieci giorni stabiliti dal medesimo art. 34, lettera g, punto 6, del Regolamento di Giustizia UITA.

La decisione oggi impugnata dal sig. Pollice non può quindi considerarsi nulla.

La procedura seguita dal Tribunale Federale, in altri termini, non ha in alcun modo inciso sul legittimo diritto di difesa del sig. Pollice il quale, una volta avuto contezza della pubblicazione della decisione di primo grado, ha deciso di ricorrere in appello.



Con il secondo motivo di ricorso, il sig. Pollice ha contestato la violazione da parte della Procura Federale «delle norme procedurali», con particolare riferimento a quanto stabilito ex artt. 30, comma 5, e 45 del Regolamento di Giustizia UITTS.

In particolare, la Procura Federale sarebbe incorsa nel mancato rispetto dei termini perentori indicati dalla richiamata disposizione ex art. 30, comma 5, del Regolamento di Giustizia UITTS, non rispettando lo «scadenario» che sarebbe seguito dalla richiesta delle doppia proroga alla Procura Generale del CONI.

Tale motivo di reclamo non può essere condiviso e deve essere rigettato.

Il Collegio, infatti, ha accertato con gli Uffici degli Organi di Giustizia Federale che il procedimento disciplinare N.R.G. 6/2022 è stato iscritto in data 8 settembre 2022, conformemente a quanto dedotto e argomentato dalla Procura Federale con la propria memoria di costituzione.

Conseguentemente, è la data dell'8 settembre 2022 da dover essere presa in considerazione per valutare e accertare se l'operato della Procura Federale sia stato posto in essere nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia UITTS.

Tra l'altro, a nulla può valere l'ulteriore considerazione svolta dal sig. Pollice, secondo cui risulterebbe addirittura tardiva l'iscrizione «del procedimento da parte del Procuratore Federale avvenuta nel giugno del 2022 con buona pace dei principi cui è informato l'Ordinamento sportivo e il diritto della difesa ad un celere riscontro dei fatti contestati. Fatti, invero, già noti dal maggio del 2021».

Dato per certo, come poc'anzi esposto, che il procedimento sia stato iscritto in data 8 settembre 2022, il computo dei termini per la conclusione delle indagini decorre dal giorno di avvenuta iscrizione della *notitia criminis* e a prescindere dal momento in cui la notizia di reato risulta essere stata acquisita.

Infatti, dal Regolamento di Giustizia UITTS non si evince alcuna disposizione che imponga un termine per l'avvio dell'esercizio dell'azione disciplinare, mentre l'art. 30, comma 5, del Regolamento di Giustizia UITTS fissa nella data di iscrizione della notizia di fatti o atti rilevanti nell'apposito registro la data dalla quale fare decorrere i termini per lo svolgimento e la conclusione delle indagini (sul punto cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Decisione n. 13/2021, il quale ha chiarito che «appare dunque chiara la scansione temporale: l'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante apre la fase delle indagini, durante la quale la Procura Federale ha a disposizione strumenti per modularne diversamente la durata in base alla complessità del caso concreto (...)»).

Nel procedimento in oggetto, la Procura Federale ha, peraltro, correttamente fruito del sistema di proroghe previsto dal Regolamento di Giustizia UITTS, attesa la complessità del caso e il numero consistente dei deferiti ed ha amministrato il tempo *cum grano salis* ovvero nel rispetto del delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie di difesa.



Il Collegio, poi, non ritiene fondata l'ulteriore argomentazione del sig. Pollice secondo cui il Tribunale Federale avrebbe deciso senza che fosse presente il verbale d'ispezione presso la Sezione TSN di Cava de' Tirreni.

Infatti, dalla documentazione in atti, che la Procura Federale stessa per mero scrupolo di difesa allega nuovamente, si evince come il documento n. 8 allegato all'atto di deferimento sia proprio il verbale d'ispezione del 14-16 novembre 2022, successivo alla richiesta di ispezione da parte della stessa Procura Federale del 27 ottobre 2022.

Non è condivisibile, infatti, l'assunto del sig. Pollice secondo cui il Tribunale Federale avrebbe errato nel non aver rilevato l'inutilizzabilità della documentazione e delle prove acquisite dalla Procura prima dell'iscrizione della notizia di reato.

Il Tribunale Federale, in altri termini, avrebbe quindi fondato la propria decisione su fonti di prova sostanzialmente inutilizzabili. Anche tale doglianza risulta infondata. Ed invero - come evidenziato dalla Procura Federale con il proprio scritto costitutivo - risulta pacifico che tali documenti siano stati depositati nel corso del giudizio di *prime cure* proprio dalla Procura Federale che in tal modo, al di là di ogni altra considerazione sul punto, li ha certamente resi disponibili ed utilizzabili dal Tribunale Federale. Di qui l'infondatezza della censura.

Con il terzo motivo di ricorso il sig. Pollice eccepisce la violazione di quanto disposto ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. e art. 2719 cod. civ., atteso che lo stesso avrebbe disconosciuto la propria firma sul registro interno alla sezione TSN di Cava de' Tirreni sin dai propri scritti difensivi innanzi al Tribunale Federale.

In altri termini, il Giudice di primo grado avrebbe commesso un grave errore nel non dare seguito alla richiesta di consulenza tecnica volta ad accertare se la firma sul registro fosse stata o meno apposta dal sig. Pollice.

La censura non coglie nel segno.

Sul tema, la Sezione TSN di Cava de' Tirreni, nella propria memoria difensiva, ha osservato che la prassi di compilazione del "registro frequenze al tiro" prevedeva che, in corrispondenza di ogni persona registrata, venisse indicato il nome di colui che era stato presente in veste di direttore, istruttore o assistente sulle linee di tiro.

Ad ogni modo, sia che la si consideri come sottoscrizione che come mera indicazione di presenza, ciò che rileva è che il reclamante non abbia mai contestato la circostanza di essere stato presente presso il poligono di tiro il 22 maggio 2021.

Infatti, il sig. Pollice non ha mai provato, né si è offerto di provare, di essere stato altrove nel giorno sopra indicato (ad esempio attraverso una prova per testi o l'allegazione di documenti comprovanti la sua presenza in altri luoghi).



Del resto, il “registro frequenze al tiro” è un documento abitualmente consultato dagli istruttori di tiro, anche al fine di calcolare le proprie presenze in funzione della richiesta di liquidazione della relativa indennità.

Pertanto, la circostanza che questi non abbia sollevato alcuna obiezione agli organi della Sezione né abbia denunciato l'accaduto agli Organi di giustizia, ma, al contrario, abbia richiesto la liquidazione dell'indennità senza riserva alcuna, lo rende necessariamente compartecipe dell'illecito unitamente agli altri componenti direttivi della Sezione, già attinti da sanzione passata in giudicato.

Con il quarto motivo di ricorso, il sig. Pollice eccepisce l'incapacità a rendere testimonianza sui fatti da parte dei sig.ri Rossi e Piombo e, allo stesso tempo, censura la decisione del Giudice di primo grado di non aver estromesso dal giudizio la sezione TNS di Cava de' Tirreni.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Il Collegio, infatti, concorda e condivide quanto dettagliatamente osservato dal Tribunale Federale sulla scorta di quanto disposto *ex art.* 34, lettera f), punto 1) del Regolamento di Giustizia UITTS, a mente del quale «*un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*».

Quanto accaduto ed emerso dai fatti che hanno generato il procedimento *de quo* legittima l'intervento della Sezione TSN di Cava de' Tirreni.

È stato accertato, infatti, che all'interno della Sezione fosse possibile ottenere il rilascio della certificazione (*id est*, diploma) di idoneità al maneggio e utilizzo delle armi senza la partecipazione alle prove pratiche prescritte per il conseguimento del DIMA da parte del diretto interessato.

La Sezione TSN di Cava de' Tirreni, quindi, non può non avere legittimo interesse ad intervenire nel giudizio a salvaguardia della propria immagine e reputazione, soprattutto in salvaguardia e tutela dei propri tesserati.

Infatti, la gravità delle infrazioni poste in essere in seno alla Sezione potrebbe comportare l'attuazione di una serie di misure amministrative in danno della stessa (come, ad esempio, la chiusura della Sezione), provocando un ingiusto e illegittimo danno nei confronti di tutti gli altri tesserati che, nel rispetto delle regole statutarie, partecipano alla vita associativa della Sezione stessa.

Per altro aspetto, non è meritevole di accoglimento l'ulteriore censura svolta dal sig. Pollice in merito alla lamentata incapacità a rendere testimonianza sui fatti da parte dei sig.ri Rossi e Piombo.

Quest'ultimi, infatti, non vantano alcun interesse proprio nel giudizio che potrebbe legittimare una partecipazione diretta; i sig.ri Rossi e Piombo, al tempo, si resero parte diligente in seno alla Sezione nel denunciare condotte *contra legem* nell'esclusivo interesse della Sezione, e non del singolo tesserato.

Di tal ché, il motivo di ricorso proposto dal sig. Pollice è da ritenersi del tutto infondato.



Con il quinto motivo di ricorso, il sig. Pollice censura la decisione di primo grado nel momento in cui la stessa non si sia attenuta alle contestazioni contenute nell'atto di deferimento da parte della Procura Federale.

Il motivo è infondato.

La qualificazione giuridica delle condotte ascritte al sig. Pollice da parte del Tribunale Federale è coerente con quanto individuato e contestato dalla Procura Federale con il proprio atto di deferimento.

La Procura Federale, infatti, ha contestato la violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, a mente del quale *«i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva»*.

Detta disposizione è di carattere generale; è una regola di condotta che il CONI impartisce a tutti i propri tesserati appartenenti alla singole Federazioni.

La qualificazione giuridica che poi il Tribunale Federale ha dato alle condotte poste in essere dal sig. Pollice altro non è che una specificazione della singola norma statutaria violata dal ricorrente.

A ben vedere, infatti, il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 42, 67 e 68 dello Statuto UITA è coerente con la regola di condotta generale codificata e impartita dal CONI.

Con l'ultimo motivo di appello il sig. Pollice contesta l'applicazione da parte del Tribunale Federale dell'aggravante ex art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA.

Al riguardo, il Collegio ritiene che le condotte poste in essere dal sig. Pollice debbano essere sanzionate con il riconoscimento dell'aggravante.

La sanzione applicata al sig. Pollice dal Tribunale Federale appare commisurata alla gravità delle infrazioni commesse. Queste, infatti, hanno determinato un grave pregiudizio all'immagine della UITA.

Inoltre, la condotta ascritta al ricorrente costituisce, ad avviso del Collegio, una gravissima violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza fondanti l'Ordinamento sportivo.

A ciò si aggiunga, poi, l'ulteriore considerazione che la condotta del sig. Pollice sia stata posta in essere in palese violazione dei principi posti a tutela delle norme riguardanti la tutela della pubblica sicurezza.

L'aver concorso ad attestare falsamente la partecipazione della sig.ra Serra alle prove pratiche di maneggio e utilizzo di armi legittima a pieno titolo il riconoscimento delle aggravanti ex art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA.

Pertanto, si ritiene congrua la sanzione così come inflitta dal Tribunale Federale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale rigetta l'impugnazione proposta dal sig. Salvatore Pollice.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al reclamante, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA e l'immediata esecuzione.

Roma, 13 luglio 2023

Il Presidente

f.to Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

f.to Avv. Pasquale Visone

Il Componente supplente relatore est.

f.to Avv. Michele Girardi